


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 31 marzo 2015

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 7.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 7.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.	Pag.	4
<i>ALLEGATI</i>		
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	»	18
TABELLA A - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	»	20
TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA	»	41
TABELLA C - Verifica della prescrizione di cui all'art. 36, secondo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13	»	170
TABELLA D - Equilibrio del bilancio di cassa - art. 36, quarto comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13	»	172
TABELLA E - Mutui autorizzati	»	174
TABELLA F-F1 - Situazione mutui e prestiti - Nota strumenti derivati	»	176
TABELLA G - Determinazione del limite massimo di indebitamento	»	181
TABELLA H - Destinazione del mutuo di euro 183.738.100,54 iscritto all'UPB 5.01.001 dello stato di previsione dell'entrata ai sensi dell'art. 36, comma 3, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 e art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191) (Ripiano bilanci 2009-2010-2011 e 2014)	»	183
TABELLA I - Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto all'UPB 0.01.002 dell'entrata ai sensi dell'art. 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13	»	185
TABELLA L - Entrate e spese tra loro correlate triennio 2015/2016/2017 (competenza) art. 38, comma 5, L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000	»	189
TABELLA M - Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015 secondo l'accordo Stato/Regioni (art. 83, L. 23 dicembre 2000, n. 388)	»	192
TABELLA N - Perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita relativi al finanziamento del Servizio sanitario regionale (art. 20, comma 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)	»	194
TABELLA O - Previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione (art. 38, comma 5, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)	»	202
TABELLA P - UPB del bilancio regionale rilevanti ai fini I.V.A.	»	204
TABELLA Q - Riclassificazione della spesa per categorie e sezioni (art. 38, comma 3, lett. c), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)	»	206
TABELLA R - Suddivisione delle UPB per capitoli (art. 39, della legge reg.le n. 13 del 28 febbraio 2000)	»	217
TABELLA S - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di Enti e/o di altri soggetti (art. 32, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)	»	271
ELENCO n. 1 - Spese obbligatorie (art. 42, comma 4, della L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000)	»	274
ELENCO n. 2 - Spese imprevedute (art. 43, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)	»	277
ELENCO n. 3 - UPB collegate ai fini delle variazioni compensative (art. 46, comma 4, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)	»	279
 <i>Allegato n. 1 - Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017</i>		
— Quadro generale riassuntivo	»	287
— Parte Entrata	»	291
— Parte Spesa	»	302
— Riepiloghi parte Entrata	»	365
— Riepiloghi parte Spesa	»	368

SOMMARIO

Allegato n. 2 - Bilancio di previsione 2015-2017 e prospetti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 (art. 11, c. 12 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.)

1 - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie	Pag. 377
2 - Riepilogo generale delle entrate per titoli	» 382
3 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli	» 385
4 - Riepilogo generale delle spese per titoli e missioni	» 428
5 - Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli)	» 435
6 - Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio	» 437
7 - Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione	» 439
8 - Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato	» 441
9 - Spese del personale disaggregate per missioni e programmi	» 450
10 - Nota integrativa	» 456
11 - Relazione del Collegio dei revisori dei conti	» 475

PARTE PRIMA

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 7.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni in materia di armonizzazione contabile)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nell'anno 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali sono affiancati quelli previsti dal comma 1 del predetto articolo 11, cui è attribuita funzione conoscitiva.

2. Il bilancio pluriennale 2015/2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014, svolge funzione autorizzatoria.

Art. 2

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2015 di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, è approvato in euro 5.506.850.778,34 in termini di competenza e in euro 6.021.218.651,60 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2015 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) l'articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2015 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2015 di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, è approvato in euro 5.506.850.778,34 in termini di competenza e in euro 6.021.218.651,60 in termini di cassa.

2. È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 13/2000, l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2015 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese Tabella B allegata alla presente legge.

Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2015 allegato alla presente legge.

Art. 5

(Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata)

1. L'avanzo finanziario presunto di euro 369.029.365,48 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2014, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I allegata alla presente legge.

2. La quota di euro 63.443,00 dell'avanzo presunto di cui al comma 1, determinato dal maggior accertamento nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del d.lgs. 118/2011, delle somme relative al finanziamento sanitario di parte corrente riconosciuto per l'esercizio 2014, è impegnato a favore delle Aziende sanitarie regionali per le medesime finalità.

3. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2015 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 6

(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015)

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015 ammontano a euro 1.596.614.521,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M allegata alla presente legge.

2. La Giunta regionale - in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella M di cui al comma 1, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle unità previsionali di base 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.

Art. 7

(Autorizzazioni alle variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 10 del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione 2015 secondo le disposizioni di cui all'articolo 46 della l.r. 13/2000 e le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2015-2017:

- a) variazioni tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
- b) variazioni concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato;
- c) variazioni conseguenti alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della l.r. 13/2000 ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.

3. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata, ai fini dell'attuazione del d.lgs. 118/2011, ad apportare, nel rispetto degli equilibri economici-finanziari, sia nella parte entrata che nella parte spesa, le variazioni al bilancio di previsione 2015/2017 necessarie all'integrazione e/o istituzione di nuove unità previsionali di base ivi comprese le variazioni agli stanziamenti dei relativi capitoli.

Art. 8

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 2 della l.r. 13/2000, quelle indicate nell'elenco n. 1) allegato alla presente legge.

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3 della l.r. 13/2000.

Art. 9

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. In osservanza dell'articolo 43 della l.r. 13/2000, è approvato l'elenco n. 2) allegato alla presente legge.

Art. 10

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della l.r. 13/2000 è stabilito per l'anno 2015 in euro 498.000.000,00 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

Art. 11

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del medesimo d.lgs., è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa a carico dell'UPB 16.1.002 del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" per l'importo di euro 400.000,00.

Art. 12

(Approvazione del bilancio pluriennale 2015-2017)

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2015/2017 secondo le risultanze contenute nell'Allegato n. 1 della presente legge.

2. È autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa per il triennio 2015-2017 nei limiti delle previsioni contenute nel bilancio di cui al comma 1.

Art. 13

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 63 della l.r. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 16.500.000,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2015 e di euro 1.000.000,00 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2015 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2015/2017 allegato alla presente legge.

3. Per gli effetti di cui all'articolo 62 del d.lgs. 118/2011, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2014, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 2, della legge regionale 17 novembre 2014, n. 20 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della l.r. 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 183.738.100,54 per una durata massima di trenta anni a decorrere dal 2015 ed entro il limite di spesa di euro 8.300.000,00 per l'anno 2015 e di euro 11.300.000,00 per gli anni successivi.

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2015 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2015/2017 allegato alla presente legge (Allegato n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'articolo 62 del d.lgs. 118/2011, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H allegata alla presente legge.

7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011, ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative.

8. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 5, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

11. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017.

Art. 14

(Autorizzazione all'acquisto di immobili)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di principio vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà delle Comunità montane, soppresse e in liquidazione ai sensi degli articoli 63 e 65 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del codice civile:

- a) terreni in prevalenza boscati siti in località Perugia vecchia del Comune di Deruta per complessivi 154 ettari al prezzo non superiore a 486.000,00 euro;
- b) terreni in prevalenza destinati a bosco ed aree verdi ricreative siti in località Lupaia del Comune di Panicale per complessivi 35 ettari al prezzo non superiore a 691.000,00 euro;
- c) terreni in prevalenza boscati siti in località Monte Montarale del Comune di Piegaro per complessivi 24 ettari al prezzo non superiore a 173.000,00 euro;
- d) terreni in prevalenza boscati siti in località Monte Malbe del Comune di Perugia per 12 ettari e del Comune di Corciano per 401 ettari al prezzo non superiore a 1.235.000,00 euro;
- e) terreni in prevalenza boscati siti in località Monte Tezio del Comune di Perugia per 376 ettari al prezzo non superiore a 1.131.000,00 euro;
- f) terreni in prevalenza boscati, a prevalenza di pino nero, siti in Comune di San Venanzo per 98 ettari al prezzo non superiore a 244.000,00 euro;
- g) terreni in prevalenza boscati e pascolivi siti in località Rio Secco del Comune di Trevi per 208 ettari al prezzo massimo di 610.000,00 euro;
- h) immobile sito in località Isola maggiore del Comune di Tuoro su Trasimeno destinato a centro espositivo artigianato locale al prezzo non superiore a 207.000,00 euro;
- i) immobile sito in località Ospedaletto di San Venanzo destinato a magazzino/rimessa attrezzi al prezzo non superiore a 173.000,00 euro;
- l) immobile sito in località Capezzano in Comune di Spoleto destinato a magazzino/officina al prezzo massimo di 735.000,00 euro;
- m) immobile sito in località Piano di Santa Scolastica in Comune di Norcia destinato a magazzino/officina al prezzo massimo di 815.000,00 euro.

2. All'onere complessivo di euro 6.500.000,00 euro di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto nella unità previsionale di base 02.2.001 - cap. 6500/1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.

Art. 15

(Ristrutturazione indebitamento)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (comprese la rinegoziazione, e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti contratti, ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo complessivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di trenta anni. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 13.

2. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2015/2017 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

Art. 16

(Gestione attiva del portafoglio di debiti)

1. Nei limiti e nelle forme consentite dalle norme statali, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 13.

Art. 17

(Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Anticipazione fondi Agea)

1. È autorizzata per l'anno 2015, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. CE 1698/2005, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della misura 511 "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 18.000.000,00 di cui euro 8.000.000,00 per spese di investimento (UPB 07.2.014 - cap. 8200 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753) ed euro 10.000.000,00 per spese correnti (UPB 07.1.023 - cap. 3589 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 30 marzo 2015

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Bracco, deliberazione n. 309 del 16 marzo 2015, atto consiliare n. 1843 (IX Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I "Affari istituzionali e comunitari" con competenza in sede referente, II "Attività economiche e governo del territorio" e III "Sanità e servizi sociali" con competenza in sede consultiva, il 17 marzo 2015;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 23 marzo 2015, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Mariotti per la maggioranza e dal consigliere Lignani Marchesani per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 1843/BIS);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 25 marzo 2015, deliberazione n. 408.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), è stato modificato ed integrato con legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2012, n. 302), decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199) e legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300).

Si riporta il testo dell'art. 11, commi 1 e 12:

«Art. 11
Schemi di bilancio

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

Omissis.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

Omissis.».

Nota all'art. 2, comma 3:

— La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57) e 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34).

Il testo dell'art. 41 è il seguente:

«Art. 41.
Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli.

1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con la legge di approvazione del bilancio della Regione, con la quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.

2. La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:

- a) spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;
- b) spese correnti, spese in conto capitale e spese relative al rimborso di mutui e prestiti;
- c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
- d) spese finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.».

Nota all'art. 3, comma 4:

— Per il testo dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si veda la nota all'art. 2, comma 3.

Nota all'art. 5, comma 2:

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (si veda la nota all'art. 1, comma 1):

«Art. 20

Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali

Omissis.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;

Omissis.».

Note all'art. 7:

— Per il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si veda la nota all'art. 1, comma 1.

Si riporta il testo dell'art. 51, comma 10:

«Art. 51

Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale

Omissis.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.».

— Il testo dell'art. 46 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 2, comma 3), è il seguente:

«Art. 46

Variazioni di bilancio.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio, mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti, al fine di iscrivere nel bilancio stesso le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio regionale in corso di approvazione, finanziate in tutto o in parte mediante l'utilizzazione dei fondi speciali del bilancio precedente a norma dell'articolo 29, autorizzano, altresì, la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, e non oltre il 30 novembre, variazioni ai capitoli del bilancio che non comportino variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso, la Giunta regionale può essere, altresì, autorizzata ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di più unità previsionali di base strutturalmente collegati, nell'ambito di un medesimo programma o progetto.

4. Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco delle unità previsionali di base da approvarsi con apposito articolo della legge di bilancio per le quali può esercitarsi la facoltà indicata al comma 3.

5. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare le modificazioni occorrenti alle denominazioni delle unità previsionali di base e dei capitoli e, se necessario, a disporre l'unificazione o la suddivisione degli stessi.

5-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base, e dei relativi capitoli, contenute nelle entrate e nelle spese per contabilità speciali.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di variazione del bilancio di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono comunicate al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive.

7. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 42, 43 e 44, ogni altra variazione al bilancio, ivi compreso lo storno dei fondi, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, entro il 30 novembre.

8. Tutti i provvedimenti di variazione al bilancio sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Nota all'art. 8:

— Il testo degli artt. 42, comma 2, e 82, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 2, comma 3), è il seguente:

«Art. 42

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Omissis.

2. Da tale fondo, sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base che si rivelino insufficienti, alla condizione che riguardino spese aventi carattere obbligatorio o connesse con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Omissis.

Art. 82

Residui passivi. Nozione.

Omissis.

3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.

*Omissis.».*Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 2, comma 3), è il seguente:

«Art. 43

Fondo di riserva per le spese impreviste.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

2. Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base della spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo. Tali spese non devono comunque impegnare i bilanci futuri con carattere di continuità.

3. Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco, da approvarsi con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione è allegato un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2, con indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi dal fondo di cui al presente articolo.».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 2, comma 3), è il seguente:

«Art. 44

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferite dal fondo ed iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di spesa del bilancio le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle relative dotazioni.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, non sono soggette a controllo e sono comunicate al Consiglio regionale entro cinque giorni dalla data di adozione.».

Nota all'art. 11:

— Per il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si veda la nota all'art. 1, comma 1.

Si riporta il testo dell'art. 46:

«Art. 46

Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.».

Note all'art. 13, commi 1, 3, 4, 6 e 7:

— Il testo dell'art. 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 2, comma 3), è il seguente:

«Art. 63
Mutui e prestiti.

1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto relativo dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui.

3. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base distintamente per la quota destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata al rimborso del capitale.

4. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti è deliberata - in relazione alle effettive esigenze di cassa - dalla Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonché l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.

5. Entro 15 giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta regionale è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuite.

6. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non rimosse, vengono iscritte fra i residui attivi.

7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.»

— Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (si veda la nota all'art. 1, comma 1):

«Art. 62
Mutui e altre forme di indebitamento

1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono rimosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.»

— Il testo dell'art. 2 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 20, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)" (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 19 novembre 2014, n. 53), è il seguente:

«Art. 2
Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 63 della L.R. n. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 28.500.000,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 250.000,00 per l'anno 2014 e di euro 1.750.000,00 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2014 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2014/2016 allegato alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 6 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016).

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella 4-bis) allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 10, comma 1 della L.R. n. 6/2014, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 288.037.910,88, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2014 e con onere massimo di ammortamento di euro 2.100.000,00 per l'anno 2014 e di euro 17.713.000,00 dal 2015 in poi.

5. All'onere conseguente dalla autorizzazione di cui al comma 4, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2014 e successivi, del bilancio pluriennale 2014-2016.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della L. 281/1970, nonché del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 4, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella 8) allegata alla presente legge.».

Note all'art. 14, comma 1:

— Il testo degli artt. 63 e 65 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), come modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61), è il seguente:

«Art. 63

Soppressione delle comunità montane.

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a sciogliere le comunità montane con conseguente decadenza degli organi, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il revisore legale rimane in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui all'articolo 65, comma 6.

3. Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell'articolo 11 e all'Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 69 comma 3.

Art. 65

Liquidazione delle comunità montane.

1. Il Commissario liquidatore, entro sei mesi dalla nomina, predispose il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:

a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà della comunità montana e l'individuazione di quelli privi di valore economico ai fini delle attività di liquidazione oggetto di trasferimento a titolo gratuito alla Regione;

b) la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

c) la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto della soppressione;

d) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dalla comunità montana nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;

e) lo svolgimento delle altre attività inerenti la gestione ordinaria della comunità montana o comunque connesse alla sua liquidazione.

3. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al sub ingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.

4. Le cessioni e le alienazioni del patrimonio devono essere portate a compimento in un tempo non superiore a dodici mesi dalla data dell'atto di nomina del Commissario, salvo proroga disposta dalla Giunta regionale. Durante tale periodo il Commissario trasmette trimestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.

5. Al termine di ogni esercizio finanziario ed alla chiusura della liquidazione il Commissario presenta alla Giunta regionale i bilanci della gestione liquidatoria congiuntamente a una propria relazione.

6. I bilanci e le relazioni di cui al comma 5 sono trasmesse al Consiglio regionale.

7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

8. [Le deliberazioni adottate dal Commissario sono immediatamente esecutive. La Giunta regionale può pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)].

9. Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici non estinti dal Commissario sono trasferiti in capo ai comuni che costituivano la disciolta comunità montana e all'Agenzia forestale regionale, in ragione delle causali e delle rispettive competenze. Eventuali ulteriori situazioni debitorie restano a carico del comune o dei comuni che hanno concorso a determinarle, in quanto componenti della disciolta comunità montana.».

— La legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, recante "Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale", è pubblicata nel B.U.R. 14 marzo 1979, n. 13.

— Si riporta il testo dell'art. 826, terzo comma del codice civile:

«826.

Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

Omissis.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.».

Nota all'art. 17:

— Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, recante “Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”, è pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L. 277, ed è entrato in vigore il 22 ottobre 2005.

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».